

Regolamento

Comitato Reti di Imprese

Motivo ultima revisione	Redazione	Verifica	Approvazione
Prima Emissione	Vari	Comitato 26 Maggio 2014	
Osservazioni	Contributo Bugiolacchi	Comitato 30 Maggio 2014	
			Comitato 10 Giugno 2014

REGOLAMENTO PER COMITATO AICQ: Reti di Imprese

Titolo I

Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata.

Art. 1 - Denominazione

Nell'ambito della Associazione Italiana Cultura Qualità - AICQ viene costituito il COMITATO RETI DI IMPRESE (di seguito anche "Comitato RdI" o "Comitato").

Il Comitato utilizza il logo della Federazione Nazionale AICQ, secondo i criteri stabiliti dalla Federazione.

Art. 2 - Funzionamento

Il Comitato è una struttura organizzativa dell' AICQ Nazionale, al cui interno è inserito.

Non avendo autonomia amministrativa esso si avvale, per gli aspetti logistici e finanziari, della Associazione Aicq Nazionale.

Il Comitato si impegna a rispettare, oltre a questo Regolamento, le norme dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico e delle altre procedure decise da organismi ufficiali della Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ e ad operare in conformità con lo Statuto di Aicq Nazionale.

Art. 3 - Sede

La sede del Comitato RdI è fissata presso la sede di AICQ Nazionale.

La Sede Operativa e Segreteria sono fissate presso la Sede di AICQ ER Marche e Bologna.

Art. 4 - Scopo

Il Comitato si prefigge lo scopo di promuovere, coordinare e favorire all'estero, e su tutto il territorio nazionale, l'analisi, lo studio, lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione delle metodologie per la qualità dei servizi, dei prodotti, dei processi, e dei sistemi nell'ambito delle Reti di Imprese che sono state previste dal legislatore italiano. Si prefigge di studiare le normative cogenti o volontarie, di diffondere la loro corretta interpretazione e di suggerire coerenti metodologie applicative oltre che studiare ed interpretare le leggi e le norme riferite agli ambiti di qualificazione professionale di tutte le figure coinvolte

In particolare il Comitato AICQ Reti di Imprese si prefigge di:

- 1) promuovere la conoscenza delle reti di imprese, dell'utilizzo di tale strumento e delle potenzialità e dei vantaggi che ne derivano attraverso un coinvolgimento diretto di Imprese e Professionisti;
- 2) fornire supporto agli associati dal punto di vista di tutoraggio e formazione per la loro crescita professionale;
- 3) identificare, definire e promuovere tutte le figure professionali funzionali per lo sviluppo e la diffusione delle Reti di Imprese quali il Manager di Rete, Auditor/Esperto Sistema di Gestione della Rete di Imprese, ecc.;
- 4) realizzare corsi di formazione in aula e/o con modalità FaD rivolte alle figure professionali funzionali alle Reti di Imprese con particolare attenzione alla Legge 4/2013 e la Legge 13/2013 ed alla norma ISO17024;

- 5) promuovere e favorire la fruizione dei corsi di formazione realizzati dal Comitato AICQ Reti di Imprese anche attraverso l'accreditamento formale di tali corsi presso gli organismi di certificazione della formazione.
- 6) realizzare studi, accertamenti ed indagini di mercato riguardanti il sistema Reti di Imprese e le figure professionali coinvolte, oltre che studi finalizzati all'indagine delle questioni interpretative e delle lacune di disciplina poste dalla normativa vigente in materia;
- 7) promuovere con opportune azioni le modifiche legislative, societarie e fiscali, necessarie a potenziare la crescita e lo sviluppo delle Reti di Imprese e delle figure professionali in esse coinvolte (es: Manager di Rete, Auditor/Esperto Sistema di Gestione delle Reti di Imprese, ecc.);
- 8) favorire i collegamenti tra le imprese in Italia e all'estero per la realizzazione di Reti di Imprese volte anche all'internazionalizzazione;
- 9) diffondere presso l'opinione pubblica, i professionisti e le associazioni di riferimento una adeguata conoscenza della specifica identità della Rete di Impresa e di ciò che essa rappresenta nella società moderna, per la sua rilevanza come struttura essenziale per la formazione della ricchezza e di promozione della occupazione, e per il suo ruolo nello sviluppo economico del Paese, evidenziandone anche la funzione economica e sociale;
- 10) organizzare e promuovere manifestazioni culturali a carattere divulgativo o formativo, convegni, conferenze, tavole rotonde, meetings e ogni altra manifestazione atta a raggiungere le finalità istituzionali del Comitato AICQ Reti di Imprese, sia in ambiente pubblico che privato, presso istituzioni associative di categoria, enti pubblici, scuole, università, aziende, professionisti, ecc.;
- 11) provvedere all'edizione ed alla diffusione di opuscoli, e-book, proutuari, quaderni, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività del Comitato Reti di Imprese prediligendo la realizzazione di articoli da pubblicare nella Rivista "QUALITA' AICQ";
- 12) creare tutte le possibili sinergie con gli altri comitati tecnici di AICQ per realizzare gli obiettivi della diffusione della cultura delle Reti di Imprese;
- 13) Raccogliere informazioni allo scopo di divulgare e promuovere finanziamenti per le Reti di Impresa;
- 14) Promuovere tramite sistemi di social network web le attività del Comitato e tutte le informazioni che fossero ritenute interessanti per le Reti di Impresa e dei relativi professionisti in essa coinvolti.
- 15) Assolve il compito di coordinare in ambito nazionale, le attività specifiche di settore, svolte a nome AICQ.

Per la realizzazione di quanto sopra si prefigge di realizzare anche tutte le necessarie sinergie con le organizzazioni di settore operanti sul territorio Nazionale, coinvolgendole nella vita del Comitato.

Assolve il compito di coordinare in ambito nazionale, le attività specifiche di settore, svolte a nome AICQ.

Art. 5 - Attività

Tutte le attività del Comitato si esplicano tramite iniziative di vario genere, anche proposte dai soci, ed approvate dal consiglio, quali riunioni, conferenze, convegni e manifestazioni varie, corsi, pubblicazioni, contatti e collaborazioni varie con enti istituti ecc, in un quadro coordinato e nel rispetto dello statuto e dei regolamenti come previsto all'Art 2.

Pertanto il Comitato Reti di Imprese presenta ad AICQ Nazionale almeno annualmente il programma delle attività e dei relativi finanziamenti, preventivamente concordate ed approvate, per l'anno successivo, nonché il consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente e la valutazione dell'attività del Comitato stesso.

Ai fini di un corretto coordinamento ed uniformità di atteggiamenti, AICQ deve informare la Presidenza del Comitato di ogni iniziativa o attività che intende sviluppare in materia di "Reti di Impresa" e delle relative figure professionali coinvolte, in modo che la stessa si impegni a favorire un corretto sviluppo sotto il profilo scientifico e culturale.



Associazione Italiana Cultura Qualità

DOCUMENTO

Regolamento Comitato Reti di Imprese

Codice doc.:	
Rev.:	1.1
Data Rev.:	01/06/2014
Pagina:	4
Totale Pagine:	8

Art. 6 - Durata

La durata del Comitato è illimitata.

**Titolo II
Soci del Comitato**

Art. 7 – Soci aderenti

Fanno parte del Comitato Tecnico Reti di Imprese i soci di tutte le Associazioni Territoriali AICQ che abbiano scelto il Comitato in sede di iscrizione o di rinnovo o in altro momento.

Art. 8 - Diritti dei soci aderenti

I Soci che aderiscono al Comitato RdI hanno diritto a:

- partecipare all' Assemblea secondo le modalità successivamente indicate.
- concorrere alla formazione del Consiglio con i modi successivamente indicati.
- partecipare alle attività del Comitato come previsto dal presente Regolamento.
- Ricevere le informazioni relative a tutte le attività che vengono svolte dal Comitato.

E' cura della Segreteria operativa del Comitato Reti di Impresa (rif. Art. 3) provvedere all'invio delle informazioni ai propri soci aderenti ed alle altre Territoriali, anche tramite AICQ nazionale, che provvederanno all'invio delle stesse ai relativi soci di AICQ.

Art. 9 - Doveri dei Soci

I Soci del Comitato hanno il dovere di osservare il presente Regolamento, che dovrà essere loro reso noto all'atto della iscrizione.

Art. 10 - Cessazione da Socio

La qualifica di Socio del Comitato può cessare :

- per dimissioni presentate alla Segreteria del Comitato.
- per cessazione da Socio AICQ.

Titolo III **Organi e Cariche del Comitato**

Art. 11 - Assemblea: composizione

L'Assemblea è costituita dai Soci aderenti di cui all'Art. 7. Tutti i Soci aderenti hanno diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea : convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno. Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario o su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data ora e luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

Art. 13 - Validità e deleghe

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione (almeno due ore dopo la prima) l'Assemblea è comunque valida. Le deliberazioni si prendono con voto palese, a maggioranza semplice dei Soci presenti o rappresentati per delega da altro Socio.

Un Socio non può ricevere più di 3 deleghe.

Su richiesta di almeno un terzo dei partecipanti, il voto può essere espresso in modo non palese.

Art. 14 - Assemblea: competenze

E' compito dell'Assemblea:

- eleggere i componenti del Consiglio, conformemente alle regole generali stabilite da AICQ.
- deliberare, su relazione del Consiglio, circa le attività del Comitato e deliberare in merito ad ogni argomento posto all'ordine del giorno

In alternativa, su decisione del Consiglio, le deliberazioni e le elezioni possono essere tenute per via epistolare o informatica, purché risponda almeno un quarto dei Soci aderenti.

Art. 15 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di suo impedimento, da un Vice-presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Comitato, o in sua assenza, un consigliere designato dal consiglio.

Art. 16 - Consiglio : composizione

Il Consiglio è formato da un numero dispari di componenti ossia dal Presidente, da un massimo di 3 Vice Presidenti, un Segretario e un numero di consiglieri deciso dall'Assemblea tra un massimo di 10 ed un minimo di 4 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci del Comitato, salvo quanto esposto nel successivo comma, ossia il numero massimo di Consiglieri sopra indicato è da intendersi come "eletti" senza considerare "i cooptati".

Ciascuna Associazione Territoriale in cui vi siano più di 25 Soci iscritti AICQ, nel caso nessuno di questi sia già stato eletto nel Consiglio del Comitato stesso, ha la possibilità di proporre uno di tali Soci perché venga cooptato nel Consiglio del Comitato. Il Consiglio prende atto della proposta e coopta il Socio proposto.

Il Socio cooptato resta in carica quale consigliere fino alla convocazione della successiva assemblea che dovrà decidere la conferma o meno dell'incarico.

In caso di mancata conferma la Associazione Territoriale interessata potrà proporre un nuovo nominativo.

Il mandato del Consiglio dura 3 anni.

Il Presidente può cooptare fino a un massimo di 3 consiglieri ulteriori, senza limitare con questo il numero massimo di consiglieri, in carica previa approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 - Consiglio: convocazione

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno, dalla Presidenza, con invito diramato a tutti i consiglieri non meno di 10 gg. prima della data di riunione per via epistolare o informatica. Può essere convocato in via straordinaria ogniqualvolta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 18 – Consiglio: validità e deleghe

La partecipazione dei Consiglieri è consentita anche in modalità video o tele-conferenza-

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide a prescindere dal numero dei Consiglieri presenti o rappresentati purché non inferiori a cinque. Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta. Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

La funzione di segretario del Consiglio è svolta dal Segretario del Comitato o in sua assenza, da un Vice-Presidente o da Consigliere designato dalla Presidenza.

Art. 19 - Consiglio: compiti

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi del Comitato. In particolare ha il compito di:

- eleggere nel suo seno la Presidenza del Comitato;
- dare direttive per lo svolgimento delle attività di Comitato;
- proporre all'approvazione del Consiglio AICQ modifiche al regolamento del Comitato;
- affidare incarichi particolari a singoli Soci, anche non appartenenti al Consiglio, ferma restando la responsabilità collettiva del Consiglio di fronte al Comitato;
- predisporre annualmente il piano delle attività con i relativi preventivi di spesa da concordare con AICQ Nazionale ;
- approvare la costituzione di Gruppi di Lavoro o Nuclei di attività e definirne mandato e scadenza;
- vigilare sull'osservanza del presente Regolamento.

Il Consiglio può dare mandato alla Presidenza per lo svolgimento di determinati compiti.

Art. 20 - Presidenza

Costituiscono la Presidenza del Comitato:

- il Presidente
- i Vice-Presidenti nominate dal Presidente e approvati dal Consiglio
- il Segretario

Il Presidente ha la rappresentanza del Comitato ed è coadiuvato dai Vice-Presidenti e dal Segretario che lo sostituiscono in caso di impedimento.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio AICQ.

Il Presidente inoltre collabora con AICQ nazionale allo scopo di facilitare il sinergismo delle attività specialistiche con la funzione globale dell'AICQ.

Alla Presidenza spetta di convocare il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e ne sia richiesto come espresso nell'Art. 17.

Il Presidente del Comitato risponde funzionalmente al Presidente AICQ.

Il mandato della Presidenza dura 3 anni.

Art. 21 - Gruppi di Lavoro e Nuclei di attività

Allo scopo di sviluppare particolari attività di interesse del Comitato e promuovere le attività del Comitato in tutto il territorio nazionale, uno o più Soci possono proporre alla Presidenza la costituzione di appositi Gruppi di Lavoro o Nuclei di attività che possono operare a livello nazionale o locale.

La Presidenza, verificato l'interesse di un numero sufficiente di Soci, porta la proposta in Consiglio per l'approvazione.

Il Consiglio sulla base dell'interesse e delle risorse disponibili approva la costituzione del Gruppo di Lavoro o del Nucleo di Attività.

Il Gruppo di Lavoro o il Nucleo di attività nomina il Coordinatore, sceglie la o le sedi e definisce il programma di lavoro.

I Coordinatori rispondono al Presidente e presentano i risultati e gli andamenti delle attività a tutti i soci nelle riunioni generali ed almeno una volta all'anno in occasione delle assemblee. I Gruppo di Lavoro e/o i Nuclei di attività si sciolgono quando esauriscono lo scopo e le attività.

Art. 22 - Gestione economica

La gestione economica delle attività del Comitato rientra nella gestione di AICQ Nazionale o di una o più Federata Territoriale che autonomamente decidesse di appoggiarne le iniziative.

Eventuali proventi dell'attività del Comitato Reti di Impresa sono tutti reinvestiti prioritariamente in attività del Comitato stesso o in altre attività di AICQ sempre previa approvazione dello stesso Comitato dopo avere opportunamente ripianato eventuali spese di segreteria dedicate all'organizzazione.

Art. 23 - Cariche Sociali

Tutte le cariche sociali del Comitato non sono retribuite. Esse hanno durata triennale e sono riconfermabili.

Nel caso di mancanza di adeguate giustificazioni formali i Consiglieri che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni di Consiglio oppure che per quattro volte consecutive partecipano soltanto per delega, decadono dall'incarico a seguito di decisione vagliata e validata dal Consiglio.

Art. 24 - Scioglimento

Nel caso che il Comitato per due anni consecutivi non effettui attività significative o non presenti programmi o preventivi o relazioni sulla attività svolta, la Presidenza AICQ, dopo aver esaminato con i responsabili del Comitato le eventuali possibilità di rilancio senza esito positivo, propone al consiglio nazionale lo scioglimento del Comitato.

Lo scioglimento del Comitato è deciso dal Consiglio AICQ in conformità allo statuto della Associazione.